

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1875}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDINO, AIELLO, AMATO, ASCARI, CARAMIELLO, CARMINA, CHERCHI, DI LAURO, FEDE, GIULIANO, L'ABBATE, MORFINO, ONORI, PAVANELLI, PELLEGRINI, PENZA, SCERRA, TORTO

Disposizioni per la programmazione e il coordinamento delle politiche nazionali rivolte alle giovani generazioni

Presentata il 15 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca misure per il coordinamento e la programmazione delle politiche nazionali rivolte alle giovani generazioni attraverso l'istituzione di un Comitato interministeriale, con il compito di predisporre e adottare il Piano nazionale per le giovani generazioni, di monitorare la sua attuazione e di provvedere al suo aggiornamento in funzione delle priorità indicate e degli obiettivi conseguiti.

Si segnala, in ordine all'approvazione del Piano, che la proposta di legge prevede la trasmissione alle Camere per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari e la successiva deliberazione delle Assemblee, nei termini e con le modalità fissati dai rispettivi organi competenti, e definisce la procedura per indicare le priorità del Piano.

L'individuazione degli obiettivi da perseguire, delle misure da attuare e delle risorse da impiegare, che sono definiti dal Piano e sottoposti all'approvazione e al monitoraggio da parte del Comitato interministeriale istituito a tale scopo, possono costituire le basi per un'ottimizzazione delle politiche pubbliche a sostegno delle giovani generazioni e la loro realizzazione alla luce della valutazione di impatto e dei risultati conseguiti.

Con il Piano nazionale per le giovani generazioni viene dimostrata una nuova attenzione da parte dei decisori politici, che si inquadra in un'ottica di riequilibrio intergenerazionale.

I contenuti della presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, possono essere sintetizzati come di seguito.

Il comma 1 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le giovani generazioni, di seguito denominato « Comitato », con il compito di assicurare il coordinamento e la programmazione delle politiche nazionali rivolte alle giovani generazioni.

Il comma 2 prevede che il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili ed è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di famiglia, pari opportunità, Sud e coesione territoriale. Sono chiamati a partecipare ai lavori, altresì, gli altri Ministri aventi competenza nelle tematiche poste all'ordine del giorno delle sedute del Comitato.

Il comma 3 stabilisce che il Comitato approva il Piano nazionale per le giovani generazioni, quale strumento per definire una strategia di intervento programmata e coordinata per le giovani generazioni.

A tal fine, il comma 4 dispone che lo stesso Piano individui le azioni e le misure da attuare nonché le amministrazioni responsabili della relativa attuazione, le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento nonché gli obiettivi intermedi e finali; nel medesimo comma sono indicate altresì le finalità che il Piano deve perseguire.

Il comma 5 prevede che la proposta del Piano da parte del Comitato debba essere previamente sottoposta al Consiglio nazionale dei giovani e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'acquisizione dei rispettivi pareri. Il comma 6 stabilisce la procedura di approvazione del Piano: la proposta del Piano corredata dei pareri di cui al comma 5 è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.

Il comma 7 specifica che il Comitato ha il compito di monitorare l'attuazione del Piano e di aggiornarlo in funzione degli obiettivi conseguiti, garantendone la pubblicità e la trasparenza.

Il comma 8 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di politiche giovanili, l'adozione del regolamento interno del Comitato, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Il comma 9 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dal medesimo e alle risorse finanziarie impiegate per il loro raggiungimento.

Infine il comma 10 stabilisce che, in sede di prima attuazione, il Piano è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le giovani generazioni, di seguito denominato « Comitato », con il compito di programmare e coordinare le politiche nazionali rivolte alle giovani generazioni.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili ed è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di famiglia, pari opportunità, Sud e coesione territoriale. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri aventi competenza sugli argomenti e sui temi posti all'ordine del giorno.

3. Il Comitato approva, con cadenza triennale, il Piano nazionale per le giovani generazioni, di seguito denominato « Piano », quale strumento per definire, in coerenza con i principi e le iniziative promossi dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, una strategia di intervento programmata e coordinata per le giovani generazioni.

4. Il Piano individua le azioni e le misure da attuare nonché le amministrazioni responsabili della loro attuazione, le fonti di finanziamento da utilizzare per gli ambiti di intervento nonché gli obiettivi intermedi e finali delle iniziative. In particolare, il Piano persegue le seguenti finalità:

a) promuovere il principio di equità generazionale mediante l'introduzione di strumenti di valutazione dell'impatto generato sulle giovani generazioni dalle politiche pubbliche e dalle decisioni strategiche adottate in tutti i settori, in particolare in quelli dell'occupazione, della salute e dell'inclusione sociale;

b) garantire il diritto allo studio e facilitare l'accesso al sistema dell'istruzione superiore quali strumenti per ridurre le disparità di prospettive;

c) assicurare alle giovani generazioni adeguati strumenti di orientamento nelle scelte dei percorsi di istruzione, formazione e professionali, sostenendo azioni mirate a migliorare la conoscenza e l'integrazione tra la formazione e il lavoro;

d) sostenere la realizzazione di percorsi di autonomia, in particolare per i giovani in contesti di vulnerabilità;

e) favorire l'accesso al credito dei giovani finalizzato all'iscrizione ai corsi formativi *post* laurea, ai corsi professionali e al conseguimento delle certificazioni di abilitazione professionale, anche al fine di riattivare il processo che consente e agevola la mobilità sociale;

f) agevolare la produzione culturale e artistica giovanile;

g) prevedere un adeguato sistema previdenziale e di protezione sociale per i giovani lavoratori;

h) incentivare l'assunzione dei giovani, il lavoro autonomo e l'imprenditorialità giovanili.

5. Sulla proposta di Piano predisposta dal Comitato è sentito il Consiglio nazionale dei giovani ai sensi dell'articolo 1, comma 474, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione.

6. La proposta di Piano di cui al comma 5, corredata dei pareri espressi ai sensi del medesimo comma, è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il Piano è approvato in via definitiva dal Comitato.

7. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano e lo aggiorna, con la medesima procedura di cui ai commi 5 e 6, in funzione

degli obiettivi conseguiti, assicurandone la pubblicità e la trasparenza.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del Piano, al fine di evidenziare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dallo stesso e alle risorse finanziarie impiegate per il loro raggiungimento.

10. In sede di prima attuazione, il Piano è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0091580